

- (11) Il presente regolamento si applica a tutti i laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato scadano alla fine del 2011 e ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato siano scaduti di comune accordo. Ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato non siano scaduti si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 1754/2006.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e della decisione 2009/470/CE riguardo al regime di concessione dei contributi finanziari dell'Unione [articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004 e articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE] per le attività, tra cui l'organizzazione di seminari, dei laboratori di riferimento della UE («i laboratori»), diversi dal Centro comune di ricerca, nonché le condizioni in base alle quali essi sono concessi.

Il presente regolamento si applica a tutti i laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato scadano alla fine del 2011 e ai laboratori di riferimento UE i cui accordi quadro di partenariato siano scaduti di comune accordo. Ai laboratori UE i cui accordi quadro di partenariato non siano scaduti si continua ad applicare il regolamento (CE) n. 1754/2006.

Articolo 2

Programma di lavoro e bilancio di previsione

1. Entro il 1° settembre di ogni anno civile «n», i laboratori devono:

- a) definire, insieme ai servizi della Commissione, le attività dell'Unione previste nel corso dell'anno civile «n + 1», tra cui l'organizzazione di seminari («il programma di lavoro»);
- b) presentare alla Commissione:
- i) il programma di lavoro;
 - ii) il bilancio di previsione per attività, riguardante la spesa del programma di lavoro («il bilancio di previsione»).

2. I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente agli allegati I a) e I b).

Articolo 3

Tasso di cambio

Per i bilanci di previsione espressi in valute diverse dall'euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel set-

tembre dell'anno «n», pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Riconoscimento

La Commissione adotta una decisione di finanziamento annuale («la decisione di finanziamento annuale») che approva i programmi di lavoro e i corrispondenti bilanci di previsione per tutti i laboratori.

Qualsiasi modifica dei programmi di attività è subordinata all'accordo preventivo scritto della Commissione.

Articolo 5

Prefinanziamento

Una volta adottata la decisione di finanziamento annuale da parte della Commissione, i laboratori possono chiedere un pre-finanziamento pari al 70 % del contributo totale per il loro programma di lavoro.

Articolo 6

Pagamento del contributo

Il saldo del contributo finanziario dell'Unione per i programmi di lavoro viene versato ai laboratori dopo l'approvazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 purché i laboratori:

- a) abbiano attuato il programma di lavoro in modo efficace;
- b) abbiano presentato le relazioni tecniche e finanziarie nei termini previsti dai suddetti articoli.

Articolo 7

Documenti giustificativi

1. I laboratori registreranno nel proprio sistema di contabilità le spese sostenute nell'ambito del programma di lavoro e, a fini di controllo finanziario, conserveranno per 7 anni tutti i documenti originali o loro copie autentiche.

2. I laboratori conserveranno tutti i documenti giustificativi originali, o le loro copie autentiche, relativi al programma di lavoro che abbia ottenuto contributi finanziari dell'Unione.

3. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese indicate nella domanda di rimborso, devono essere inviati alla Commissione, se questa li richiede.

Articolo 8

Controlli

Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

